

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 11 dicembre 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 15 novembre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento a partire dall'anno 2011. Contemporaneamente sono state inviate le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali prestampati per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di questi bollettini.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 30 gennaio 2011.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2011 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (nr. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2010, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: «Integrazioni al regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità)». Pag. 3

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2010, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 (Disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali piemontesi per l'anno 2010)». Pag. 3

REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 3.

Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale». Pag. 4

REGOLAMENTO REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 4.

Modifiche al regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 «Attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 «Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia». Pag. 7

REGOLAMENTO REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 5.

Requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici, in attuazione dell'art. 40-*quinquies* della legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo). Pag. 9

REGOLAMENTO REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 6.

Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lettera a) e d), art. 38 e art. 55, comma 18). Pag. 11

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 2 marzo 2010, n. 040/Pres.

LLRR 2/1992 - 18/2003 - 4/2005. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 371 (LLRR 2/1992 - 18/2003 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale). Pag. 14



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 marzo 2010, n. 046/Pres.

LR 11/2006, art. 8 bis, comma 3. Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall'1 gennaio 2007 di cui al comma 3, dell'articolo 8 bis, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2009, n. 0149/Pres. Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 5 marzo 2010, n. 047/Pres.

LR 7/2000, art. 65, comma 5. Regolamento recante norme per la pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli Venezia Giulia. Pag. 17

REGIONE TOSCANA

LEGGE STATUTARIA 8 gennaio 2010, n. 1.

Modifiche agli articoli 6 e 35 dello Statuto della Regione Toscana. Pag. 19

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Reclutamento di personale dirigenziale. Pag. 20

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 5.

Norme per il reclutamento abitativo dei sottotetti. Pag. 21



REGIONE PIEMONTE

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 marzo 2010, n. 8/R.

Regolamento regionale recante: «Integrazioni al regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 25 marzo 2010)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7;

Visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 13-13599 del 22 marzo 2010;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Integrazioni al regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R

1. Dopo l'art. 24 del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R (Regolamento regionale di contabilità), è inserito il seguente:

«Art. 24-bis (Pagamenti in carenza di bilancio). — 1. In carenza di bilancio di previsione, dopo il 30 aprile, sono comunque autorizzati, al fine di assicurare il buon andamento dell'amministrazione collegato alle preminenti esigenze di carattere costituzionale, i pagamenti relativi:

a) alle spese obbligatorie;

b) ai trasferimenti in favore di enti, agenzie e società regionali di cui agli allegati A), B) e C) della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);

c) alle scadenze stabilite da leggi, regolamenti, accordi, convenzioni, affidamenti e contratti;

d) alle annualità di mutui e prestiti;

e) agli interventi di Protezione civile, a quelli collegati alle calamità naturali e ai pignoramenti presso terzi.

2. Ai sensi dell'art. 19 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12 (Legge finanziaria per l'anno 2008), l'autorizzazione ai pagamenti di cui al comma 1 non si applica alle indennità spettanti ai consiglieri regionali e ai componenti della giunta regionale».

Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 22 marzo 2010

BRESSO

10R1176

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 29 marzo 2010, n. 9/R.

Regolamento regionale recante: «Modifiche e integrazioni al regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3 (Disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali piemontesi per l'anno 2010)».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 12 del 25 marzo 2010)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Visto l'art. 77-ter, comma 11 della legge 6 agosto 2008, n. 133;

Visto l'art. 7-quater, comma 7 della legge 9 aprile 2009, n. 33;

Vista la legge 26 marzo 2010, n. 42;

Visto il regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3/R;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 78-13731 del 29 marzo 2010;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Modifiche all'art. 3 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3/R

1. Il secondo periodo del comma 4 dell'art. 3 del regolamento regionale 8 febbraio 2010, n. 3/R, è sostituito dai seguenti: «La giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'applicazione dell'art. 7-quater, commi 1, lettere a) e b), e 3, della legge n. 33/2009, adattando le regole ed i vincoli ivi previsti alla diversità delle situazioni finanziarie degli enti locali piemontesi. Con le stesse modalità procede, altresì, ad adattare al contesto regionale ogni altra disposizione statale che incida sulla disciplina del Patto di stabilità interno degli enti locali».

Art. 2.

Urgenza

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'art. 27 dello Statuto ed entra in vigore il giorno dopo la sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

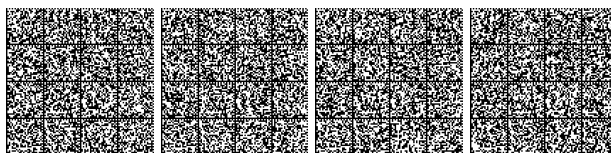
Il presente regolamento sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, 29 marzo 2010

BRESSO

10R1177



REGIONE LOMBARDIA

REGOLAMENTO REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 3.

Regolamento di polizia idraulica ai sensi dell'articolo 85, comma 5, della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale».

(Pubblicato nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 12 febbraio 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.*Oggetto e ambito di applicazione*

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione dell'art. 85 comma 5 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca, e sviluppo rurale» e ha ad oggetto le disposizioni di polizia idraulica finalizzate alla:

- a) esecuzione e conservazione delle opere di bonifica e di irrigazione affidate in gestione ai consorzi di bonifica;
- b) tutela del reticolo idrico di competenza dei consorzi;
- c) difesa delle relative fasce di rispetto, anche al fine di perseguire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali e la protezione dai rischi naturali.

2. Il presente regolamento attua altresì il disposto del comma 4 dell'art. 85 della legge regionale n. 31/2008.

Art. 2.*Definizioni*

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- a) polizia idraulica: l'attività di controllo e regolazione di competenza dei consorzi di bonifica da effettuare sugli interventi di gestione e trasformazione del reticolo di loro spettanza e del suolo in fregio ai corpi idrici, ai sensi dell'art. 80 della legge regionale n. 31/2008;
- b) consorzio di bonifica: l'ente pubblico economico a carattere associativo, definito ai sensi dell'art. 79 della legge regionale n. 31/2008;
- c) reticolo idrico di bonifica: l'insieme del reticolo dei canali e delle relative pertinenze attinenti alla bonifica così come individuati ai sensi dell'art. 85, comma 5 della legge regionale n. 31/2008;
- d) autorità di polizia idraulica: i consorzi di bonifica che svolgono il ruolo di polizia idraulica sul reticolo individuato alla lettera c) del presente comma;
- e) opere di bonifica: le realizzazioni definite ai sensi art. 77 della legge regionale n. 31/2008;
- f) alveo di un corso d'acqua: la porzione della regione fluviale compresa tra le sponde incise naturali, costituite dal limite dell'erosione dei terreni operata dalla corrente idrica, ovvero fisse (artificiali), quali scogliere, muri d'argine a diretto contatto col flusso idrico e tombature;

g) distanza dai piedi dell'argine: la distanza dalle opere arginali e dalle scarpate morfologiche stabili. In assenza di opere fisse, la distanza è da calcolare a partire dal ciglio superiore della riva incisa;

h) agente accertatore del consorzio: il soggetto adibito dal consorzio a specifici compiti di sorveglianza e custodia delle opere di bonifica che sia fornito della qualifica di agente giurato con decreto rilasciato dall'autorità competente, ai sensi dell'art. 70 regio decreto 13 febbraio 1933 n. 215;

i) parere idraulico: l'espressione di una valutazione di ordine esclusivamente tecnico, a contenuto non autorizzatorio, da parte dell'autorità di polizia idraulica su una proposta progettuale di intervento su un corso d'acqua;

j) ditta: la persona fisica o giuridica che figura negli archivi catastali come possessore o titolare di un diritto reale sugli immobili;

k) concessione: provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dal consorzio di bonifica competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica;

l) autorizzazione: provvedimento di assenso rilasciato a titolo oneroso dal consorzio di bonifica competente per l'esecuzione di opere ed interventi di cui all'art. 4, riguardanti il reticolo dei canali connotati da natura giuridica privata.

Art. 3.*Attività vietate*

1. Sono lavori, atti o fatti vietati in modo assoluto rispetto ai canali consorziali ed alle altre opere di bonifica o pertinenti la bonifica:

- a) la realizzazione di fabbricati e di tutte le costruzioni ad una distanza minima compresa dai 5 ai 10 metri dal ciglio dei canali a seconda dell'importanza del canale;
- b) la messa a dimora di alberature quali siepi o filari, lo scavo di fossi e canali nonché il movimento di terreno negli alvei, nelle scarpate, nelle sommità arginali e nelle zone di rispetto dal piede interno ed esterno degli argini e loro accessori o dal ciglio delle sponde dei canali non muniti di argini o dalle scarpate delle strade, per una distanza di almeno metri 4, salvo deroghe motivate per interventi di rinaturalizzazione e valorizzazione ambientale realizzati dal consorzio competente;
- c) qualunque occupazione o riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua;
- d) qualunque scarico di acque di prima pioggia e di lavaggio provenienti da aree esterne o suscettibili di inquinamento;
- e) qualunque apertura di cave, temporanee o permanenti, che possa dar luogo a ristagni d'acqua o impaludamenti di terreni o in qualunque modo alterare il regime idraulico della bonifica stessa;
- f) qualunque opera, atto o fatto che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso a cui sono destinati gli argini, opere di difesa e loro accessori e manufatti attinenti, od anche indirettamente degradare o danneggiare i corsi d'acqua;
- g) qualunque ingombro totale o parziale dei canali di bonifica o di irrigazione col getto o caduta di materie terrose, pietre, erbe, acque o sostanze che possano comunque dar luogo a qualsiasi inquinamento dell'acqua;
- h) qualunque deposito di terre o di altro materiale di risulta a distanza inferiore di metri 10 dai suddetti corsi d'acqua, che per una circostanza qualsiasi possano esservi trasportate ad ingombrarli;
- i) qualunque ingombro o deposito di materiale come sopra definito, sul piano viabile delle strade di servizio e loro pertinenze;
- j) qualunque interruzione o impedimento, con la costruzione di rilevati, del deflusso superficiale dei fossi e dei canali.



Art. 4.

Attività soggette a concessione o autorizzazione

1. Sono soggetti a provvedimenti di assenso oneroso, rilasciati dal consorzio di bonifica competente, nella forma della concessione o dell'autorizzazione, le seguenti opere e interventi, collegati al reticolo idrico di bonifica:

a) variazione o alterazione di canali, argini, manufatti e qualunque altra opera consorziale;

b) costruzione di ponti, passerelle, chiaviche, botti, sifoni, travede, acquedotti, metanodotti ed altri manufatti, attraverso o nei canali e strade di bonifica, nonché le loro demolizioni e ricostruzioni sulle pertinenze consorziali;

c) derivazioni o prelievi di acqua dai canali consorziali, per usi diversi da quello agricolo;

d) immissione nei canali consorziali di acque con mezzi artificiali, o comunque scarico di acque di rifiuto di opifici industriali e simili;

e) costruzione di rampe di ascesa ai corpi arginali, nonché carreggiate o sentieri sulle scarpate degli argini;

f) transito sulle sommità arginali e sulle banchine dei canali consorziali con veicoli di ogni tipo;

g) estrazione di terra, sabbia o altre materie dagli alvei dei canali consorziali;

h) realizzazione di recinzioni a carattere amovibile, da intendersi per tali, esclusivamente, recinzioni a «maglia sciolta» con pali di sostegno semplicemente infissi nel terreno senza opere murarie e con l'impegno scritto a rimuoverle su semplice richiesta del consorzio a cura e spese di chi inoltra l'istanza, a distanza non inferiore a metri 4 dal ciglio o dall'unglia esterna arginale, lasciando la fascia libera e sgombra da qualsiasi impedimento; tale possibilità autorizzatoria è estesa a pali, aventi la stessa caratteristica d'amovibilità, costituenti testata di serra mobile;

i) il taglio e lo sfalcio delle erbe nascenti sulle pertinenze consorziali;

j) la temporanea utilizzazione colturale di terreni di proprietà del consorzio.

2. La tombinatura può essere consentita, con provvedimento di assenso, solo qualora sia imposta da ragioni di pubblica incolumità o dalla realizzazione di impianti di smaltimento rifiuti, previa espressa richiesta comunale.

3. L'immissione nei canali consorziali di acque provenienti da fognature o stabilimenti industriali non può essere assentita se non sono state preventivamente ottenute dai richiedenti le autorizzazioni prescritte dalla legislazione vigente in materia di tutela delle acque, e se non sono state adottate tutte le misure atte a determinare la decantazione e la depurazione delle acque anzidette.

Art. 5.

Modalità e procedure per il rilascio dei provvedimenti di assenso

1. Il consorzio di bonifica, entro 60 giorni dalla ricezione della domanda, previo esame dei dati, delle indicazioni in essa contenute e delle risultanze dei sopralluoghi, conclude il procedimento con un provvedimento motivato.

2. Le ulteriori modalità e le procedure di rilascio degli atti di assenso sono stabilite nel regolamento di cui all'art. 15.

Art. 6.

Contemporanea presentazione di domanda

1. I provvedimenti di assenso relativi ad aree del demanio idrico di bonifica sono rilasciati, con preferenza rispetto ai privati, ad enti locali, enti pubblici, comitati, associazioni, per finalità di tutela ambientale e per la realizzazione di interventi di recupero o valorizzazione finalizzati anche alla fruizione pubblica.

2. Nell'eventualità di domande di permesso presentate contemporaneamente da due o più ditte per lo stesso oggetto può essere considerato titolo preferenziale l'essere proprietario del terreno frontista all'opera di bonifica interessata al rilascio del permesso.

Art. 7.

Obblighi relativi al rilascio dei provvedimenti di assenso

1. Tutte le spese d'istruttoria inerenti e conseguenti al rilascio del provvedimento d'assenso sono a carico del richiedente e sono determinate dal consorzio di bonifica.

2. Il richiedente è tenuto al versamento di un deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione dei lavori e degli eventuali danni arrecati al patrimonio del consorzio. Tale deposito, che potrà essere sostituito anche da idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, dovrà rimanere versato per tutta la durata di esecuzione dei lavori.

3. L'efficacia del provvedimento di assenso è subordinata al versamento da parte del richiedente di un canone annuo. Il canone non è dovuto in caso di opere insistenti su canali di proprietà privata non consortile.

4. La Giunta regionale stabilisce i criteri per la determinazione del canone annuo, il cui importo sarà periodicamente aggiornato con riferimento all'indice ISTAT. In caso di versamento di tutti i canoni in un'unica soluzione non si procederà all'aggiornamento.

5. Il canone è dovuto:

a) per il primo anno, in ragione dei dodicesimi residui al momento del rilascio del provvedimento d'assenso;

b) in caso di rinuncia, ove la stessa non pervenga al consorzio entro la scadenza dell'anno solare precedente, per l'intero anno in corso, fatti salvi casi di forza maggiore da valutarsi a insindacabile giudizio del consorzio.

6. I consorzi di bonifica destinano i proventi derivanti dal rilascio degli atti d'assenso per la realizzazione delle opere idrauliche realizzate sul reticolo di bonifica.

7. Tutti i lavori devono essere eseguiti a cura e spese del richiedente, il quale è il solo responsabile, agli effetti di legge, della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria. Qualora il titolare del provvedimento d'assenso non si attenga alle modalità previste nell'esecuzione dei lavori, il consorzio provvede d'ufficio all'esecuzione degli interventi secondo le modalità previste, addebitando le relative spese al titolare del provvedimento d'assenso.

8. In caso di inadempienza relativa agli obblighi derivanti dal provvedimento d'assenso, il consorzio pronuncia la decadenza del provvedimento, fatta salva ogni azione da parte del consorzio per quanto eventualmente dovuto dal richiedente, a qualsiasi titolo, in dipendenza dal provvedimento e dalle inadempienze riscontrate.

9. Il richiedente ha l'obbligo di:

a) comunicare al consorzio l'inizio e la fine dei lavori;

b) concordare preventivamente con l'ufficio tecnico del consorzio i lavori ed eseguirli in conformità agli elaborati tecnici approvati dal consorzio;

c) concordare eventuali varianti ai lavori con il consorzio;

d) osservare tutte le prescrizioni tecniche particolari fissate dal consorzio.



10. È vietata ogni forma di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell'uso e del godimento dei provvedimenti di assenso rilasciati.

11. La inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate nel provvedimento d'assenso comporta decadenza del provvedimento e la perdita del deposito cauzionale.

12. Ai dipendenti ed agli incaricati del consorzio deve, in qualunque momento, essere consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate alle opere ed ai lavori oggetto del provvedimento d'assenso affinché possano effettuare ogni accertamento ed intervento ritenuti necessari.

13. Il rilascio del provvedimento d'assenso non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi.

14. Il titolare del provvedimento di assenso, sia nell'eseguire l'opera, sia nel compiere operazioni ad essa comunque connesse, non deve arrecare danni ai beni od alle pertinenze demaniali o consorziali. In caso contrario, è tenuto ad eseguire, a proprie spese e nel termine stabilito, tutti i lavori che il consorzio ritenga di dovergli imporre a riparazione dei danni suddetti.

Art. 8.

Durata, revoca e decadenza

1. La concessione è rilasciata per una durata non superiore a 19 anni ed è rinnovabile. Le concessioni per interventi di pubblica utilità hanno durata pari a nove anni e sono rinnovabili.

2. La durata dell'autorizzazione è funzionale allo svolgimento delle azioni autorizzate, ma non può essere superiore in ogni caso a diciannove anni.

3. I provvedimenti di assenso nella forma delle concessioni e autorizzazioni hanno termine per:

- a) scadenza del periodo indicato nel provvedimento;
- b) pronuncia di decadenza o revoca da parte del consorzio;
- c) rinuncia da parte del richiedente.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario, il provvedimento di assenso può essere revocato dal consorzio. La revoca determina la inidoneità del provvedimento revocato a produrre ulteriori effetti. Se la revoca comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati, il consorzio non ha l'obbligo di provvedere al loro indennizzo.

5. La pronuncia di decadenza si verifica nei seguenti casi:

- a) per la mancata esecuzione dei lavori nei termini indicati, salvo proroghe concesse;
- b) per mutamento nella destinazione delle attività ivi previste;
- c) per omesso pagamento di una rata del canone;
- d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento del provvedimento di assenso;
- e) per inosservanza degli obblighi derivanti dal provvedimento di assenso o imposti da norme e regolamenti.

6. Nei casi di revoca e di decadenza del provvedimento di assenso o di rinuncia, il richiedente ha l'obbligo di sgomberare a sua cura e spese i beni presenti nella struttura ed in caso di inottemperanza provvede il consorzio in danno dell'intimato, salvo rivalsa sulla cauzione versata.

Art. 9.

Costituzione di servitù di passaggio

1. Il consorzio ha la facoltà di costituire una servitù di passaggio pedonale e carraio, da esercitarsi su una fascia minima di ml. 5,00 a lato del corso d'acqua, anche con mezzi meccanici cingolati, per l'esercizio delle attività di bonifica ed irrigazione, compreso il deposito dei materiali derivati da dette operazioni.

Art. 10.

Esigenze idrauliche

1. Il consorzio ha la facoltà di imporre al titolare del provvedimento d'assenso nuove condizioni durante il corso dello stesso, nonché ha facoltà, in dipendenza di esigenze idrauliche sopravvenute o della esecuzione di lavori consorziali, di far demolire o di far modificare, a spese del titolare del provvedimento d'assenso, l'opera oggetto dello stesso senza che ciò comporti, per il consorzio, obbligo di ripristinare, né totalmente, né parzialmente, l'opera demolita o modificata e di corrispondere indennizzi o compensi.

Art. 11.

Interventi ammissibili con procedure d'urgenza

1. È consentita l'effettuazione con procedura d'urgenza di tutte quelle attività che rivestano tale carattere ai fini della tutela dell'incolumità pubblica e della sicurezza delle opere pubbliche.

2. La valutazione delle condizioni di urgenza è fatta dalla Regione che, previa richiesta, rilascia un provvedimento provvisorio.

3. Il soggetto attuatore deve comunque richiedere il rilascio del provvedimento di assenso entro sessanta giorni dall'avvio dei lavori.

4. Gli interventi realizzati dalle strutture regionali competenti in materia di sistemazioni idrauliche non necessitano delle preventive autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3.

5. Non sono soggette al pagamento di alcun canone le occupazioni di aree demaniali per la realizzazione di opere destinate alla funzione di difesa degli abitati e delle infrastrutture dalle piene e da altri rischi idrogeologici, eseguite direttamente dall'autorità idraulica o su sua prescrizione.

Art. 12.

Obblighi dei frontisti

1. I frontisti sono obbligati alla manutenzione delle loro proprietà in fregio al corso d'acqua in modo da evitare ogni danno agli argini, alle rive, all'alveo, alle strade di servizio e alle pertinenze del medesimo ed ogni altra circostanza che possa in qualsiasi modo pregiudicare il buon regime del corso d'acqua, nonché creare pericolo per la pubblica incolumità.

2. Il frontista ha l'obbligo di informare tempestivamente l'autorità di polizia idraulica competente di ogni circostanza di origine naturale e antropica che potrebbe causare i pericoli di cui al comma 1.

3. I frontisti sono responsabili per i danni, di qualsiasi natura, che dovessero derivare dalla mancata ottemperanza degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.

Art. 13.

Obblighi dei privati

1. Sono obblighi dei privati:

a) tener sempre bene spurgati i fossi che circondano o dividono i terreni suddetti, le luci dei ponticelli e gli sbocchi di scolo nei collettori della bonifica;

b) aprire tutti quei nuovi fossi che siano necessari per il regolare scolo delle acque, che si raccolgono sui terreni medesimi;

c) mantenere pulite ed efficienti le chiaviche e le paratoie nonché la rete dei fossi dalle erbe infestanti che rendono difficoltoso il normale deflusso delle acque;

d) lasciar libera lungo i canali di scolo non muniti d'argini, una zona della larghezza da uno a due metri in ogni lato, secondo l'impor-



tanza del corso d'acqua, per deposito delle materie provenienti dagli espurghi ed altri lavori di manutenzione;

e) rimuovere immediatamente gli alberi, tronchi e grossi rami dalle loro piantagioni laterali ai canali ed alle strade della bonifica, che, per impeto di vento o per qualsivoglia altra causa, cadessero nei corsi d'acqua o sul piano viabile delle dette strade;

f) tagliare i rami delle piante o delle siepi vive poste nei loro fondi limitrofi ai corsi d'acqua o sulle strade medesime, che producessero difficoltà al servizio od ingombro al transito;

g) mantenere in buono stato di conservazione i ponti e le altre opere d'arte d'uso particolare e privato di uno o più utilizzatori;

h) lasciare agli operatori del consorzio di bonifica e ai loro mezzi libero passaggio sulle sponde dei fossi e canali.

2. Il regolamento dei consorzi di bonifica di cui all'art. 15 può prevedere a carico dei privati ulteriori integrazioni alle indicazioni di cui al comma 1.

3. Il proprietario del fondo non più agricolo per mutata destinazione, resta obbligato a mantenere la servitù di dare passaggio alle acque di scolo e di irrigazione a favore dei terreni a valle.

Art. 14.

Vigilanza e sanzioni

1. Le attività concernenti la vigilanza, l'accertamento e la contestazione delle violazioni, competono all'autorità di polizia idraulica.

2. Per la procedura sanzionatoria si seguono le disposizioni previste dalla legislazione statale e regionale in materia.

3. La Regione, su segnalazione dell'autorità di polizia idraulica, dispone in ordine alla eliminazione del pregiudizio provocato, precisando le opere da eseguirsi e fissando il termine entro il quale il contravventore deve eseguire le disposizioni, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà all'esecuzione d'ufficio a sue spese.

4. L'esecuzione d'ufficio può essere ordinata immediatamente, da Regione e senza bisogno di diffida al contravventore, nei casi di urgenza e se il contravventore non sia conosciuto.

5. In caso di resistenza è richiesto l'intervento della forza pubblica.

Art. 15.

Regolamenti dei Consorzi di Bonifica

1. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, ai sensi dell'art. 85, comma 4 della legge regionale n. 31/2008 i consorzi approvano il regolamento contenente:

a) le disposizioni e le procedure per il rilascio delle concessioni e delle autorizzazioni;

b) la determinazione specifica dei canoni, spese istruttorie e cauzioni;

c) le procedure relative al procedimento sanzionatorio.

2. Ai sensi dell'art. 85 comma 6 della legge regionale n. 31/2008, dall'entrata in vigore del presente regolamento cessa l'applicazione delle disposizioni di cui al titolo VI del regio decreto 8 maggio 1904, n. 368 «Regolamento per l'esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900 n. 195 e della legge 7 luglio 1902 n. 333 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi».

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 8 febbraio 2010

FORMIGONI

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 28 gennaio 2010 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/11119 del 3 febbraio 2010).

10R1245

REGOLAMENTO REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 4.

Modifiche al regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 «Attuazione della l.r. 30 luglio 2001 n. 12 “Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia”».

(Pubblicato nel 2° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 6 del 12 febbraio 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

EMANA

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Al regolamento regionale 22 maggio 2003, n. 9 «Attuazione della legge regionale 30 luglio 2001 n. 12 “Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia”» sono apportate le seguenti modifiche:

a) il titolo è così sostituito: «Attuazione del titolo IX della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) - Disposizioni sull'incremento e la tutela del patrimonio ittico e sull'esercizio della pesca nelle acque della Regione»;

b) all'art. 1 comma 1:

1) le parole «all'art. 20, comma 3, della legge regionale 30 luglio 2001 n. 12 “Norme per l'incremento e la tutela del patrimonio ittico e l'esercizio della pesca nelle acque della Regione Lombardia”» sono sostituite dalle parole «all'art. 149, comma 2, della legge regionale 5 dicembre 2008 n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”»;

2) alla lettera a) le parole «dagli articoli 7, comma 7 e 13 della legge regionale 12/2001» sono sostituite dalle parole «dall'art. 149, comma 2 della legge regionale n. 31/2008»;

3) alla lettera b) le parole «dell'art. 7, comma 3, della l.r. 12/2001» sono sostituite dalle parole «dell'art. 137, comma 3, della legge regionale 31/2008» e le parole «dall'art. 10 della legge regionale 12/2001» sono sostituite dalle parole «dall'art. 149 della legge regionale n. 31/2008»;

4) alla lettera c) le parole «dall'art. 3 della legge regionale n. 12/2001» sono sostituite dalle parole «dall'art. 133 della legge regionale n. 31/2008»;

5) alla lettera d) le parole «dall'art. 16 della legge regionale n. 12/2001» sono sostituite dalle parole «dall'art. 144 della legge regionale n. 31/2008»;



c) all'art. 2, comma 3, le parole «all'art. 8, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 12/2001» sono sostituite dalle parole «all'art. 138, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 31/2008»;

d) all'art. 3 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 3, la lettera a) è così sostituita: «a) 6 capi complessivi di salmonidi (trote di tutte le specie, salmerini e carpione, ad eccezione dei coregoni) col limite tassativo di:

1) 1 capo di trota marmorata;

2) 2 capi di temolo;

3) 3 capi di carpione»;

2) al comma 7, le parole «di cui all'art. 8, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 12/2001» sono sostituite dalle parole «di cui all'art. 138, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 31/2008»;

3) al comma 9, le parole «all'art. 8, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 12/2001» sono sostituite dalle parole «all'art. 138, comma 3, lettera c) della legge regionale n. 31/2008» e la parola «annoverate» è sostituita con le parole «di cui»;

e) all'art. 4 comma 1, le parole «dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2001» sono sostituite dalle parole «dell'art. 137 della legge regionale n. 31/2008»;

f) all'art. 6, comma 2, le parole «con la canna» sono soppresse;

g) all'art. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

1) al comma 1 le parole «dell'art. 7 della legge regionale n. 12/2001» sono sostituite dalle parole «dell'art. 137 della legge regionale n. 31/2008»;

2) al comma 5, le parole «all'art. 8, comma 3, lett. c) della legge regionale n. 12/2001», sono sostituite dalle parole «all'art. 138, comma 3, lett. c) della legge regionale n. 31/2008»;

h) all'art. 9 le parole «all'art. 8, comma 6, lettera m) della legge regionale n. 12/2001» sono sostituite dalle parole «all'art. 138, comma 6, lettera l) della legge regionale n. 31/2008»;

i) all'art. 10 le parole «all'art. 8, comma 6, lettera l), della legge regionale n. 12/2001» sono sostituite dalle parole «all'art. 138, comma 6, lettera k), della legge regionale n. 31/2008»;

j) all'art. 12 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera a) del comma 1 le parole «comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2001» sono sostituite dalle parole «comma 3 dell'art. 133 della legge regionale n. 31/2008»;

2) alla lettera b) le parole «comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2001» sono sostituite dalle parole «comma 3 dell'art. 133 della legge regionale n. 31/2008» e le parole «legge regionale n. 12/2001» sono sostituite dalle parole «legge regionale n. 31/2008»;

3) al comma 2 le parole «legge regionale n. 12/2001» sono sostituite dalle parole «legge regionale n. 31/2008»;

k) all'art. 13, comma 4, le parole «dell'art. 6 della legge regionale n. 12/2001» sono sostituite dalle parole «dell'art. 136 della legge regionale n. 31/2008»;

l) all'art. 14 comma 5 le parole «legge regionale n. 12/2001» sono sostituite dalle parole «legge regionale n. 31/2008»;

m) all'art. 18 sono apportate le seguenti modifiche:

1) alla lettera b) del comma 1 le parole «lett. l) comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 12/2001» sono sostituite dalle parole «lett. k) comma 6 dell'art. 138 della legge regionale n. 31/2008»;

2) all'alinea del comma 2, le parole «art. 16, comma 1, della legge regionale n. 12/2001» sono sostituite dalle parole «art. 144, comma 1, della legge regionale n. 31/2008»;

3) alla lettera d) del comma 2, le parole «comma 6 dell'art. 1 della legge regionale n. 12/2001» sono sostituite dalle parole «comma 6 dell'art. 140 della legge regionale n. 31/2008»;

4) dopo la lettera d) del comma 2 è aggiunta la seguente: «d-bis) l'accompagnatore del titolare di licenza di tipo «A» o «B». L'accompagnatore del titolare di licenza di tipo «A» o «B» assiste il titolare di licenza durante la pesca e non gli è consentito l'esercizio della pesca in maniera autonoma»;

5) al comma 3, dopo la parola «pesca» sono aggiunte le seguenti: «di tipo «A» e «B»»;

6) alla lettera a) del comma 7, dopo «residenza» sono aggiunte in fine le seguenti parole: «nonché, se indicato dal richiedente, le generalità complete di un solo accompagnatore»;

7) il comma 8 è sostituito dal seguente: «8. Le licenze di pesca «A» e «B», costituite da un tesserino il cui modello è predisposto dalla Regione, devono avere numerazione a livello provinciale e riportare le generalità, la fotografia e l'indirizzo di residenza del titolare. Nel caso sia stata richiesta la presenza dell'accompagnatore, alla licenza è apposta idonea annotazione, da parte della provincia, in cui sono indicate le generalità complete dell'accompagnatore. La licenza di tipo D è costituita da un'autorizzazione rilasciata dalla provincia territorialmente competente, su modello predisposto dalla provincia.»;

8) dopo il comma 9 è inserito il seguente: «9-bis. Per le licenze in corso di validità, i titolari che intendono avvalersi di un accompagnatore presentano richiesta corredata delle generalità complete dell'accompagnatore alla provincia, che provvede all'apposizione dell'annotazione di cui al comma 8.»

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione lombarda.

Milano, 8 febbraio 2010

FORMIGONI

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 21 gennaio 2010 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 8/11120 del 3 febbraio 2010)

Si riporta il testo risultante dalle modifiche apportate

NUOVO TESTO DEGLI ARTICOLI 23 E 45 DELLA LEGGE REGIONALE 16 LUGLIO 2007, N. 15 «TESTO UNICO DELLE LEGGI REGIONALI IN MATERIA DI TURISMO».

Art. 23.

Tipologie alberghiere

1. In relazione alle caratteristiche strutturali ed ai servizi che offrono, gli alberghi possono distinguersi anche nelle tipologie ed assumere le denominazioni sottoindicate:

a) motel: albergo che fornisce il servizio di autorimessa, con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazione quante sono le camere o suites degli ospiti maggiorate del 10 per cento nonché i servizi di ristorante o tavola calda o fredda e di bar; fornisce inoltre servizi di primo intervento di assistenza ai turisti motorizzati e di rifornimento carburante anche mediante apposite convenzioni con operatori situati nelle vicinanze dell'esercizio;

b) villaggio albergo: albergo caratterizzato dalla centralizzazione dei servizi in funzione di più stabili facenti parte di uno stesso complesso inserito in un'area attrezzata per il soggiorno e lo svago degli ospiti;

c) albergo meublè o garri: albergo che fornisce solo il servizio di alloggio, normalmente con prima colazione e bar, senza ristorante;

d) albergo - dimora storica: albergo la cui attività si svolge in immobile di pregio storico o monumentale, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;



e) albergo - centro benessere: albergo dotato di impianti e attrezzature adeguati per fornire agli ospiti servizi specializzati per il relax, il benessere e la rigenerazione fisica, con struttura e servizi minimi della classe tre stelle;

e-bis) albergo diffuso: albergo caratterizzato dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento ed accoglienza, ed eventualmente delle sale di uso comune, ristorante e spazio vendita per i prodotti tipici locali, e dalla dislocazione delle camere o alloggi in uno o più edifici separati, anche con destinazione residenziale, purché situati nel medesimo comune o in quelli limitrofi a una distanza non superiore a metri 400 dal corpo centrale, purché sia garantito il rispetto dei requisiti strutturali ed igienico sanitari previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento dell'attività alberghiera; lo stabile centrale e gli edifici adibiti a camere o alloggi possono essere di proprietà di soggetti distinti a condizione che venga garantita la gestione unitaria dell'albergo a norma dell'art. 22, comma 1; lo stesso servizio, con i medesimi requisiti, può essere offerto anche nelle baite presenti sul territorio montano, così come identificato dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani).

2. In alternativa alla indicazione albergo, può essere usata l'indicazione hotel o, limitatamente agli alberghi contrassegnati con quattro o cinque stelle, grand hotel o grande albergo.

3. Le aziende alberghiere che ritengono necessario utilizzare una denominazione diversa da quelle previste dal presente capo possono farne richiesta motivata alla provincia, in sede di rilascio della classificazione.

Art. 45.

Servizio di ospitalità turistica bed & breakfast

1. È denominata bed & breakfast l'attività di carattere saltuario svolta da privati che utilizzano parte della loro abitazione di residenza per offrire un servizio a conduzione familiare di alloggio e prima colazione.

2. La Giunta regionale definisce un apposito marchio identificativo bed & breakfast che può essere affisso, a spese di chi esercita l'attività, all'esterno della residenza.

3. L'esercizio dell'attività di bed & breakfast non necessita di iscrizione alla sezione speciale del registro delle imprese e beneficia delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

4.

5. L'attività può essere esercitata in non più di quattro stanze con un massimo di dodici posti letto; qualora l'attività si svolga in più di una stanza devono essere garantiti non meno di due servizi igienici per unità abitativa; alle camere da letto destinate agli ospiti si deve poter accedere senza attraversare la camera da letto ed i servizi destinati alla famiglia o ad altro ospite. I locali devono possedere i requisiti igienico sanitari previsti dal regolamento edilizio comunale e dal regolamento d'igiene, nonché rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e di somministrazione di cibi e bevande.

6. Il servizio di pulizia delle stanze e sostituzione della biancheria deve essere svolto almeno tre volte alla settimana e, comunque, ad ogni cambio di ospite. La pulizia del bagno deve avvenire quotidianamente.

7. Il responsabile dell'attività è tenuto a registrare le presenze, comunicarle alla locale autorità di pubblica sicurezza, nonché a comunicare agli organi competenti il movimento degli ospiti secondo le disposizioni in materia di rilevazioni statistiche.

8. Le tariffe, liberamente determinate, sono comunicate alla provincia competente. La provincia redige annualmente l'elenco delle attività ricettive di bed & breakfast comprensivo della denominazione e

dell'indirizzo, delle generalità del responsabile, del numero di camere, delle tariffe e del periodo di apertura, ai fini dell'attività di informazione turistica. L'elenco è comunicato alla Regione.

9. Il responsabile dell'attività è tenuto a sottoscrivere un'adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile per il verificarsi di eventuali danni agli ospiti.

10R1246

REGOLAMENTO REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 5.

Requisiti strutturali e igienico-sanitari, nonché periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici, in attuazione dell'art. 40-quinquies della legge regionale 16 luglio 2007 n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo).

(Pubblicato nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 23 febbraio 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 40-quinquies della legge regionale 16 luglio 2007, n. 15 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), definisce i requisiti minimi strutturali e igienico-sanitari, nonché il periodo di apertura dei rifugi alpinistici ed escursionistici.

Art. 2.

Requisiti minimi comuni ai rifugi alpinistici ed escursionistici

1. I rifugi possiedono le seguenti dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie:

a) acqua potabile conforme ai requisiti di qualità previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 (Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano);

b) impianti tecnologici conformi alla normativa vigente; in particolare, impianti elettrici, apparati per la produzione di energia da fonti rinnovabili, impianti di riscaldamento, corredati di certificazione di conformità;

c) adeguati sistemi di prevenzione degli incendi;

d) porte d'esodo con apertura anche verso l'interno;



e) cassetta di primo soccorso con una dotazione minima equivalente a quella prevista per le aziende del gruppo B dal decreto ministeriale 15 luglio 2003, n. 388 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni), ferma restando la possibilità per il soccorso alpino e per le aziende sanitarie locali di richiedere la custodia di ulteriore materiale;

f) un locale ristoro con la possibilità di essere utilizzato dagli escursionisti anche per il consumo di propri alimenti o bevande;

g) un sistema di raccolta differenziata dei rifiuti secondo modalità concordate con i comuni.

2. I rifugi con apertura non continuativa hanno un locale di fortuna con funzioni di bivacco, sempre aperto, accessibile dall'esterno.

3. Se non può essere garantita la fornitura di acqua avente sin dalla captazione le caratteristiche di cui al comma 1, lettera a), i rifugi si dotano di idoneo sistema di potabilizzazione. La captazione delle acque può avvenire oltre che da sorgente, da scorrimento di superficie e da lago, anche da scioglimento di nevaio e ghiacciaio e da raccolta di acqua piovana.

4. Nei rifugi in cui le opere di captazione e i sistemi di potabilizzazione non consentono l'erogazione costante di acqua potabile è fatto obbligo di esporre cartelli almeno in lingua italiana e inglese, con relativa simbologia, di avviso della non potabilità dell'acqua. È comunque assicurata la disponibilità di acqua per uso alimentare.

5. Nei casi in cui la zona non è servita da pubblica fognatura, gli scarichi sono trattati mediante adeguato impianto di smaltimento delle acque reflue, fosse settiche o sistemi alternativi in funzione della presenza a valle di opere di captazione ad uso civile, della natura geologica dei luoghi, della difficoltà dell'opera e del flusso turistico che insiste sul rifugio.

Art. 3.

Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei rifugi alpinistici

1. I locali adibiti al pernottamento hanno:

a) un volume minimo di 10 metri cubi e, in presenza di letti a castello, un'altezza minima di 2,10 metri;

b) un volume minimo d'aria per ogni posto letto pari a 3,5 metri cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all'altezza di un metro, e a 4 metri cubi per persona se si tratta di camere;

c) una permanente aerazione naturale o meccanica;

d) un rapporto di aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 1/30 delle superfici di pavimento per i sottotetti e a 1/20 per gli altri locali.

2. Nei rifugi raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati al transito, almeno una camera è accessibile ai disabili, salvo casi di vincoli strutturali che non lo consentano.

3. I locali adibiti a servizi igienici destinati agli utenti hanno:

a) rivestimenti in piastrelle o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza non inferiore a 1,80 metri;

b) un w.c. con lavabo, accessibile ai disabili nei rifugi raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati al transito, ogni 50 metri quadrati di superficie utile o frazione di 50 metri quadrati delle sale di ristoro e bar;

c) un w.c. con lavabo ogni 25 posti letto o cuccette ad uso dei locali adibiti al pernottamento;

d) almeno una doccia, accessibile anche ai disabili nei rifugi raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati al transito, salvo casi in cui la dotazione idrica o vincoli strutturali non la consentano;

e) aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata.

4. I locali adibiti a servizi igienici destinati al personale hanno:

a) un w.c. con lavabo ad uso esclusivo del personale addetto alla manipolazione di alimenti e bevande;

b) aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata;

c) una doccia.

5. I locali adibiti a cucina hanno:

a) un'altezza minima pari a 2,20 metri e una larghezza minima delle porte pari a 65 centimetri;

b) rivestimenti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri;

c) una zona per la preparazione dei pasti con piani di lavoro rivestiti in acciaio inox o altro materiale uniforme facilmente lavabile e disinfettabile;

d) un doppio lavello con acqua calda e fredda;

e) una zona cottura dotata di idonea cappa di aspirazione oppure adeguata aerazione naturale;

f) almeno una finestra apribile, dotata di rete protettiva contro gli insetti.

6. I locali per la sosta, il ristoro e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno:

a) un'altezza minima pari a 2,20 metri e una larghezza delle porte non inferiore a 65 centimetri;

b) una superficie complessiva di almeno 25 metri quadrati e una superficie di almeno 0,90 metri quadrati a persona, riferita alla capacità ricettiva del rifugio;

c) un rapporto di aeroilluminazione non inferiore a 1/20 delle superfici di pavimento.

7. Nei rifugi raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati al transito i locali di cui al comma 6 sono accessibili ai disabili.

Art. 4.

Requisiti strutturali e igienico-sanitari dei rifugi escursionistici

1. I locali adibiti a pernottamento hanno:

a) un volume minimo di 20 metri cubi e un'altezza minima di 2,20 metri;

b) un volume minimo d'aria per ogni posto letto pari a 7 metri cubi se si tratta di sottotetti, cubatura inclusa fino all'altezza di 1,5 metri, e a 8 metri cubi per persona se si tratta di camere;

c) una permanente aerazione naturale o meccanica;

d) un rapporto di aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 1/20 delle superfici di pavimento per i sottotetti e a 1/14 per gli altri locali.

2. Almeno una camera è accessibile ai disabili, salvo casi di vincoli strutturali che non lo consentano.

3. I locali adibiti a servizi igienici destinati agli utenti hanno:

a) rivestimenti in piastrelle o altro materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad una altezza non inferiore a 1,80 metri;



b) due w.c. con lavabo, di cui uno accessibile ai disabili, ogni 50 metri quadrati di superficie utile o frazione di 50 metri quadrati delle sale di ristoro e bar;

c) un w.c. con lavabo ogni 25 posti letto o cuccette ad uso di locali adibiti al pernottamento;

d) almeno una doccia, accessibile anche ai disabili;

e) aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata.

4. I locali adibiti a servizi igienici destinati al personale hanno:

a) un w.c. con lavabo ad uso esclusivo del personale addetto alla manipolazione di alimenti e bevande;

b) aeroilluminazione naturale diretta non inferiore a 0,4 metri quadrati oppure un impianto di aerazione forzata;

c) una doccia.

5. I locali adibiti a cucina hanno:

a) un'altezza non inferiore a 2,40 metri;

b) rivestimenti in materiale facilmente lavabile e disinfettabile fino ad un'altezza non inferiore a 1,80 metri;

c) una zona per la preparazione dei pasti con piani di lavoro rivestiti in acciaio inox o altro materiale uniforme facilmente lavabile e disinfettabile;

d) doppio lavello con acqua calda e fredda;

e) una zona cottura dotata di idonea cappa di aspirazione oppure adeguata areazione naturale;

f) almeno una finestra apribile, dotata di rete protettiva contro gli insetti.

6. I locali per la sosta, il ristoro e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande hanno:

a) una superficie complessiva di almeno 30 metri quadrati e una superficie di almeno 1 metro quadrato a persona, riferita alla capacità ricettiva del rifugio;

b) un rapporto di aeroilluminazione non inferiore a 1/14 delle superfici di pavimento.

7. I locali di cui al comma 6 sono accessibili ai disabili.

Art. 5.

Periodi di apertura

1. I rifugi assicurano una apertura stagionale minima di cento giorni, anche non consecutivi. Il periodo di apertura ed ogni variazione ad esso relativa sono resi noti al pubblico a cura del gestore che ne dà comunicazione al comune e alla provincia competenti per territorio.

Art. 6.

Norma di prima applicazione

1. I proprietari dei rifugi esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento provvedono, entro cinque anni, a renderli conformi ai requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 15 febbraio 2010

FORMIGONI

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 28 gennaio 2010 e approvato con deliberazione della giunta regionale n. 8/11213 del 10 febbraio 2010).

10R1247

REGOLAMENTO REGIONALE 15 febbraio 2010, n. 6.

Criteri guida per la redazione dei piani urbani generali dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) e criteri per la mappatura e la georeferenziazione delle infrastrutture (ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, art. 37, comma 1, lettera a) e d), art. 38 e art. 55, comma 18).

(Pubblicato nel 1° S.O. al Bollettino ufficiale della Regione Lombardia n. 8 del 23 febbraio 2010)

LA GIUNTA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

E M A N A

il seguente regolamento regionale:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 37, 38 e 55 della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche) definisce:

a) i criteri guida in base ai quali i comuni redigono il piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo (PUGSS) che ineriscono:

1) le attività delle amministrazioni comunali in materia di pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo degli interventi nel sottosuolo;

2) i requisiti tecnici delle infrastrutture sotterranee per l'alloggiamento delle reti dei servizi, in seguito denominate «infrastrutture»;

3) il rilascio delle autorizzazioni comunali per gli interventi nel sottosuolo;

b) i criteri per assicurare l'omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture e l'individuazione delle modalità per il raccordo delle mappe comunali e provinciali con il sistema informativo territoriale regionale.

Art. 2.

Campo di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano per l'alloggiamento nel sottosuolo delle reti di sottoservizi di seguito elencate:

a) acquedotti;

b) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane (a gravità);

c) elettrodotti MT o BT, compresi quelli destinati all'alimentazione dei servizi stradali;

d) reti per le telecomunicazioni e trasmissione dati;

e) condotte per il teleriscaldamento;

f) condotte per la distribuzione del gas;

g) altri servizi sotterranei;

h) le correlate opere superficiali ausiliarie di connessione e di servizio.



Art. 3.

Pianificazione comunale del sottosuolo

1. I comuni sono tenuti a redigere e approvare il PUGSS ai sensi degli articoli 35 e 38 della legge regionale n. 26/2003, dell'art. 9, comma 8, della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12 (Legge per il governo del territorio), nonché ai sensi dell'art. 3 della direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici).

2. Il PUGSS è lo strumento di pianificazione del sottosuolo con il quale i comuni organizzano gli interventi nel sottosuolo e le reti dei servizi in esso presenti.

3. Il PUGSS costituisce strumento integrativo di specificazione settoriale del piano dei servizi di cui all'art. 9 della legge regionale n. 12/2005 per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo, e, deve essere congruente con le altre previsioni del medesimo piano dei servizi e con quelle degli altri elaborati del piano per il governo del territorio (PGT).

4. Il comune, anche sulla base degli indirizzi strategici di sviluppo indicati nel piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e negli altri elaborati del piano per il governo del territorio (PGT), individua nel PUGSS, in funzione delle aree interessate, delle esigenze dell'utenza e sulla base di valutazioni di sostenibilità ambientale nonché tecnico-economiche, le direttrici di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite a un periodo non inferiore a dieci anni, i relativi tracciati e tipologie.

5. I comuni con il PUGSS dettano altresì le modalità e gli strumenti procedurali per la cronoprogrammazione degli interventi previsti, anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche.

6. I comuni, durante la fase di redazione del PUGSS procedono, con le modalità più opportune, alla consultazione dei gestori delle reti esistenti sul territorio e degli altri soggetti eventualmente interessati.

7. Al fine di conseguire omogeneità a livello regionale, i PUGSS devono essere ispirati ai criteri generali di cui all'art. 4 e uniformati alle indicazioni di cui all'art. 5 del presente regolamento.

Art. 4.

Criteri generali per la redazione del PUGSS

1. Il PUGSS deve:

a) ispirarsi all'uso razionale della risorsa sottosuolo, da perseguire attraverso previsioni tese a favorire sia la condivisione e il riuso di infrastrutture esistenti sia la diffusione di nuove infrastrutture;

b) assicurare la coerenza delle scelte adottate — nel perseguimento dei fini di cui al comma 1 e tenendo conto delle caratteristiche del soprasuolo e del suo utilizzo — con la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, l'ambiente e del patrimonio storico-artistico nonché l'efficienza e la qualità nell'erogazione dei servizi interessati;

c) definire le linee di infrastrutturazione del sottosuolo prevedendo la realizzazione di manufatti che riducano i costi sociali, facilitino l'accesso alle reti per gli interventi di manutenzione e consentano di effettuare controlli automatici della funzionalità delle reti.

2. Il piano deve contenere la valutazione sulla sostenibilità economica degli interventi previsti ed esplicitare le modalità di reperimento delle risorse da utilizzare, anche attraverso la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Il PUGSS deve, altresì, prevedere adeguate procedure di monitoraggio dell'attuazione del piano.

3. Il PUGSS, nel dettare le modalità e gli strumenti procedurali per la cronoprogrammazione degli interventi nella successiva fase attuativa, deve prevedere la predisposizione di atti di programmazione, su base quantomeno annuale, che integrino tra loro i piani di intervento dei gestori dei vari sottoservizi.

Art. 5.

Contenuti del PUGSS

1. Il PUGSS, redatto nel rispetto dei criteri generali di cui all'art. 4, si compone dei seguenti documenti:

a) Rapporto territoriale che rappresenta la necessaria fase preliminare di analisi e conoscenza delle caratteristiche dell'area di studio, con specifico riferimento agli elementi che possono influenzare la gestione dei servizi nel sottosuolo.

Il rapporto territoriale contiene la ricognizione delle infrastrutture e delle reti dei servizi esistenti ed il loro grado di consistenza, specificando le metodologie utilizzate per effettuare detta ricognizione e il grado di affidabilità dei risultati ottenuti.

Il rapporto territoriale deve essere corredato degli elaborati grafici necessari a rappresentare efficacemente i temi trattati;

b) Analisi delle criticità che individua i fattori di attenzione del sistema urbano consolidato e di quello in evoluzione, analizzando le statistiche riguardanti i cantieri stradali, la sensibilità del sistema viario nel contesto della mobilità urbana, il livello e la qualità della infrastrutturazione esistente, le caratteristiche commerciali ed insediative delle strade e gli altri elementi di criticità dell'area di studio, ivi comprese le eventuali criticità riscontrate nella fase di ricognizione delle infrastrutture esistenti;

c) Piano degli interventi che, tenuto conto delle criticità riscontrate, tramite elaborati testuali, eventualmente accompagnati da elaborati grafici, illustra e definisce:

1) lo scenario di infrastrutturazione;

2) i criteri di intervento, tenuto conto dei disposti di cui al successivo art. 6;

3) le soluzioni da adottarsi, tenuto conto dei disposti di cui al successivo art. 9, per provvedere, in fase di attuazione del PUGSS, al completamento o miglioramento dell'attività di ricognizione delle infrastrutture esistenti, laddove le conoscenze raggiunte per la stesura del rapporto territoriale non siano risultate complete e pienamente affidabili;

4) le modalità e gli strumenti procedurali per la cronoprogrammazione degli interventi nel rispetto di quanto previsto ai precedenti art. 3, comma 5 e art. 4, comma 5;

5) la sostenibilità economica delle scelte di Piano;

6) le procedure di monitoraggio dell'attuazione del piano e degli interventi.

2. Ai fini di favorire la diffusione di uniformi modalità di redazione del PUGSS a livello regionale, l'allegato 1 al presente regolamento detta criteri guida di maggior dettaglio per la predisposizione degli elaborati costituenti il PUGSS di cui i comuni potranno tenere conto.

Art. 6.

Criteri generali per la pianificazione delle infrastrutture

1. La pianificazione delle infrastrutture nel PUGSS deve attenersi ai criteri generali di cui al presente articolo.

2. Tutte le infrastrutture devono essere dimensionate in funzione della pianificazione comunale e dei previsti o prevedibili piani di sviluppo dei gestori e corrispondere alle norme tecniche UNI-CEI di settore.

3. Qualora l'infrastruttura sia prevista nell'ambito di interventi di nuova urbanizzazione o di interventi di riqualificazione del tessuto urbano esistente, essa deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di urbanizzazione, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard per la sistemazione dei sottoservizi.



4. In presenza di piani attuativi, la realizzazione delle infrastrutture compete, quali opere di urbanizzazione, al soggetto attuatore, che ha diritto a compensazioni economiche qualora il dimensionamento richiesto dall'ente superi l'effettiva necessità.

5. Il ricorso alle strutture più complesse deve, prioritariamente, essere previsto in corrispondenza degli incroci o di aree contraddistinte da elevata concentrazione di servizi di rete che siano interessate da interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione del tessuto urbano esistente.

6. Nelle aree già edificate, la scelta tra le possibili infrastrutture e tra le tecniche di scavo è effettuata in base alle caratteristiche delle aree stesse, alla eventuale presenza di beni di carattere storico architettonico, alle dimensioni e alla potenzialità dei servizi di rete da alloggiare nonché in base ad una valutazione della sostenibilità economica-finanziaria dell'investimento richiesto per la realizzazione delle infrastrutture.

7. Nei casi di confermata riutilizzabilità di infrastrutture esistenti, non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture su percorsi paralleli, anche se limitrofi, se non a seguito di esaurimento delle primarie capacità di alloggiamento dei servizi di rete.

8. È favorita l'utilizzazione di tecniche e soluzioni di posa a basso impatto ambientale qualora possibile dal punto di vista tecnico.

Art. 7.

Uffici per gli interventi nel sottosuolo

1. Uno o più comuni, compatibilmente con l'organizzazione degli uffici, anche attraverso forme di gestione associata, possono utilizzare per la pianificazione e la gestione degli interventi infrastrutturali nel sottosuolo uno o più uffici già esistenti o costituire un ufficio per il sottosuolo appositamente dedicato (v. Allegato 1).

2. Costituiscono attività degli uffici comunali:

- a) la redazione del PUGSS;
- b) la ricognizione delle infrastrutture esistenti e la verifica della loro utilizzabilità;
- c) la ricognizione delle reti di sottoservizi esistenti;
- d) l'attività di cronoprogrammazione degli interventi, attraverso un processo partecipato e condiviso con i vari soggetti che a diverso titolo intervengono nel sottosuolo;
- e) il monitoraggio della corretta applicazione del PUGSS;
- f) il costante monitoraggio sulla realizzazione degli interventi nel sottosuolo vigilando sulla loro corretta realizzazione;
- g) il rilascio delle autorizzazioni all'esecuzione degli interventi nel sottosuolo, anche convocando le necessarie conferenze di servizi;
- h) il coordinamento degli interventi da attuare in forma congiunta;
- i) la gestione del sistema informativo territoriale integrato del sottosuolo e tutti i moduli informativi ad esso connessi, garantendo il costante aggiornamento dei dati;
- j) il collegamento con l'Osservatorio regionale risorse e servizi.

Art. 8.

Autorizzazioni

1. La realizzazione di interventi nel sottosuolo, qualora non sia affidata dal comune o dalla provincia o non sia correlata ad un intervento edilizio per il quale è richiesto apposito titolo abilitativo unitario contemplante anche le opere nel sottosuolo, è soggetta ad autorizzazione.

2. I comuni disciplinano:

- a) i requisiti e le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione di competenza;
- b) le modalità procedurali e i tempi per la conclusione del procedimento autorizzativo;
- c) gli oneri da sostenere e le garanzie finanziarie volte ad assicurare la regolare esecuzione delle opere e degli interventi di ripristino;
- d) i casi in cui, tenuto conto dei disposti di cui all'art. 20 della legge n. 241/1990, il decorso del termine per la conclusione del procedimento senza che l'amministrazione abbia provveduto equivale a rilascio dell'autorizzazione;
- e) le modalità di gestione delle infrastrutture, tenuto conto dei disposti di cui all'art. 40, legge regionale n. 26/2003.

3. L'autorizzazione è concessa in conformità alle previsioni del PUGSS, del PTCP e del PGT.

4. L'autorizzazione non viene concessa quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso alle infrastrutture di alloggiamento esistenti senza compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati. I comuni assicurano che le infrastrutture di loro proprietà siano accessibili agli operatori dei servizi a rete secondo modalità eque e non discriminatorie, improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza.

5. I comuni possono prevedere tempi di autorizzazione ridotti per favorire l'utilizzo di tecniche e soluzioni di posa a basso impatto ambientale.

6. L'autorizzazione deve riportare:

- a) le modalità di esecuzione dei lavori e la loro durata;
- b) le modalità di ripristino;
- c) le sanzioni applicabili in presenza di accertate irregolarità nell'esecuzione dei lavori o di danni.

Qualora gli interventi rivestano importanza sovracomunale, la scelta circa le caratteristiche delle infrastrutture consegue ad una Conferenza dei servizi convocata dalla provincia competente per territorio o maggiormente interessata dall'intervento, cui compete, altresì, il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dei lavori, fatta salva l'ipotesi che l'intervento non sia già inserito nel progetto di un'opera già approvata.

Art. 9.

Cartografia e gestione dei dati

1. Il presente articolo detta le disposizioni da osservarsi sia nella fase di mappatura delle infrastrutture e delle reti dei servizi di cui all'art. 2, sia nelle successive fasi di aggiornamento della medesima.

2. Dietro richiesta dei comuni competenti e nel congruo termine dagli stessi stabilito, i soggetti titolari e gestori delle infrastrutture e delle reti dei servizi sono tenuti a fornire agli stessi i dati relativi agli impianti esistenti conformemente a quanto indicato nell'allegato 2, che definisce requisiti informativi minimi rispetto a quanto previsto nella d.g.r. 21 novembre 2007, n. 5900.

3. I soggetti titolari e gestori delle infrastrutture e delle reti dei servizi sono altresì tenuti all'aggiornamento dei dati e delle informazioni, anche a seguito di interventi di manutenzione o sostituzione degli impianti, almeno con cadenza annuale.



4. La mappatura aggiornata delle infrastrutture e delle reti dei servizi è finalizzata alla conoscenza degli impianti di pubblici servizi esistenti nel sottosuolo per migliorare il coordinamento dei soggetti che a diverso titolo vi operano. Essa costituisce strumento propedeutico per la redazione e la revisione del PUGSS e del PTCP e per la programmazione dei nuovi interventi.

5. Al fine di favorire l'integrazione delle informazioni geografiche relative al sottosuolo, i comuni, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2005, provvedono a realizzare una base cartografica di riferimento conformandosi alle specifiche tecniche di cui alla d.g.r. 20 febbraio 2008, n. 8/6650. La mappatura delle infrastrutture e delle reti costituisce parte integrante del SIT ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 12/2005.

6. I comuni, nel regolamento attuativo del PUGSS, possono stabilire che l'inadempimento senza giustificato motivo da parte dei soggetti titolari o gestori delle infrastrutture e delle reti dei servizi a quanto disposto dal precedente comma 2 costituisca condizione ostativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente art. 8, fatte salve quelle relative ad interventi necessari per garantire la continuità del servizio.

7. Ai fini di consentire alla Regione Lombardia di ottemperare a quanto previsto nella lettera e) dell'art. 37 della legge regionale n. 26/2003, i comuni inviano all'Osservatorio regionale risorse e servizi i dati di cui al comma 2 entro due mesi dal loro ricevimento. In caso di inadempienza da parte dei comuni la Regione Lombardia richiede i dati direttamente ai soggetti che possiedono o operano su infrastrutture nel sottosuolo.

Art. 10.

Norme transitorie e finali

1. I PUGSS già approvati e vigenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano validi ed efficaci.

2. I comuni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento non hanno approvato il PUGSS, dovranno provvedervi entro i termini stabiliti dalla legge regionale n. 12/2005 per l'approvazione del Piano di Governo del territorio.

3. Dall'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento regionale 28 febbraio 2005, n. 3 «Criteri guida per la redazione del PUGSS comunale, in attuazione dell'art. 37, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 26/2003, fatto salvo quanto previsto al precedente comma 1.

Il presente regolamento regionale è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Lombardia.

Milano, 15 febbraio 2010

FORMIGONI

(Acquisito il parere della competente Commissione consiliare nella seduta del 10 febbraio 2010 e approvato con deliberazione della giunta regionale n. 8/11384 del 10 febbraio 2010).

(Omissis).

10R1248

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
2 marzo 2010, n. 040/Pres.

LLRR 2/1992 - 18/2003 - 4/2005. Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione 26 ottobre 2005, n. 371 (LLRR 2/1992 - 18/2003 - 4/2005. Regolamento in materia di incentivi concessi alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 17 marzo 2010)

IL PRESIDENTE

Visto il Capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento) e successive modifiche e integrazioni concernente la concessione di contributi alle PMI per programmi pluriennali di promozione all'estero;

Visto il Capo I ed in particolare l'art. 6 della legge regionale 8 dicembre 2003, n. 18 e successive modifiche e integrazioni che prevede la concessione di contributi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi caratterizzati da elevati livelli qualitativi, perseguendo, tramite la valorizzazione del prodotto e l'informazione sullo stesso, anche la tutela del consumatore;

Visto il Capo V della legge regionale 4 marzo 2008, n. 4 (Interventi per il sostegno e lo sviluppo competitivo delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia. Adeguamento alla sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee 18 gennaio 2002, causa C-439/99, e al parere motivato della Commissione delle Comunità europee del 7 luglio 2004.) che ha delegato le funzioni amministrative riguardanti gli incentivi sopra citati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il proprio decreto 26 ottobre 2008, n. 0371/Pres. recante «leggi regionali n. 2/1992 - n. 18/2003 - n. 4/2008. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale», emanato in attuazione delle citate leggi regionali, e successive modifiche e integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 gennaio 2010, n. 110, con la quale è stato approvato l'allegato «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 26 ottobre 2008, n. 371 (leggi regionali n. 2/1992 - n. 18/2003 - n. 4/2008. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale)»;

Ritenuto pertanto di emanare il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 26 ottobre 2008, n. 371 (leggi regionali n. 2/1992 - n. 18/2003 - n. 4/2008. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale)»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato, per le ragioni espresse in premessa, il «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Regione n. 26 ottobre 2008, n. 371 (leggi regionali n. 2/1992 - n. 18/2003 - n. 4/2008. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore



promozionale)» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto è pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO RECANTE MODIFICHE AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 OTTOBRE 2005, N. 371 (LEGGI REGIONALI N. 2/1992 - N. 18/2003 - N. 4/2005. REGOLAMENTO IN MATERIA DI INCENTIVI CONCESSI DALLE CAMERE DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA NEL SETTORE PROMOZIONALE).

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento dispone le necessarie modifiche al testo regolamentare recante «leggi regionali n. 2/1992 - n. 18/2003 - n. 4/2008. Regolamento in materia di incentivi concessi dalle Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura nel settore promozionale», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 26 ottobre 2005, n. 371, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 2.

Modifica all'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 371/2005

1. Al comma 1 dell'art. 7 del decreto del Presidente della Regione n. 371/2005, dopo la parola «impresa», le parole «, nel caso di iniziative da realizzarsi nei Paesi comunitari, nei Paesi dell'area OLIA e nei Paesi candidati all'adesione» sono soppresse.

Art. 3.

Modifica all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 371/2005

1. Al comma 1 dell'art. 12 del decreto del Presidente della Regione n. 371/2008, dopo la parola «impresa», le parole «, nel caso di iniziative da realizzarsi nei Paesi comunitari, nei Paesi dell'area EFTA e nei Paesi candidati all'adesione» sono soppresse.

Art. 4.

Norma transitoria

1. Le domande per accedere agli incentivi di cui all'art. 1, a valere sull'annualità 2010, sono presentate alle Camere di commercio entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. Le domande a valere sull'annualità 2010, eventualmente presentate alle Camere di commercio precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, sono fatte salve a tutti gli effetti e, se del caso, sono opportunamente integrate.

Art. 5.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto: il Presidente: TONDO

10R1223

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 marzo 2010, n. 046/Pres.

LR 11/2006, art. 8 bis, comma 3. Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall'1° gennaio 2007 di cui al comma 3, dell'articolo 8 bis, della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità) emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2009, n. 0149/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 11 del 17 marzo 2010)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), che prevede l'attribuzione di assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall'1° gennaio 2007, erogati dai Comuni a favore di nuclei familiari in cui almeno uno dei genitori sia residente da almeno dieci anni, anche non continuativi, nel territorio nazionale e di cui almeno cinque nel territorio regionale, ovvero che per il medesimo periodo in esso abbia prestato attività lavorativa;

Vista la modifica apportata al citato art. 8-bis dal comma 2 dell'art. 5 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 18 (Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale), che ha aggiunto al comma 1 del medesimo art. 8-bis le parole: «Si prescinde da tale requisito per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonché per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di polizia»;

Richiamato il comma 3 del novellato art. 8-bis della legge regionale n. 11/2006, secondo cui i requisiti e le modalità di accesso al beneficio, l'entità dell'assegno, anche in ragione del numero dei figli, nonché le modalità di assegnazione ed erogazione agli aventi diritto sono disciplinati con regolamento, da approvarsi previo parere della Commissione consiliare competente;

Atteso che con proprio decreto n. 0149/Pres. di data 4 giugno 2009 è stato emanato il «Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall'1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'art. 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità)», di seguito regolamento;

Considerato che, a seguito delle modifiche legislative citate e della concessione dei primi assegni una tantum da parte dei Comuni, si è accertata la necessità di perfezionare alcune disposizioni del regolamento;

Ritenuto quindi di procedere alla modifica del regolamento;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2904 del 22 dicembre 2009 con la quale è stato approvato in via preliminare lo schema di «Regolamento di modifica al regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall'1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'art. 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2009, n. 0149/Pres.»;

Preso atto del parere favorevole sul regolamento espresso, ai sensi dell'art. 21 della legge regionale n. 11/2006, dalla Consulta regionale per le famiglie nella seduta del 2 febbraio 2010 e dalla Terza commissione consiliare permanente nella seduta dell'11 febbraio 2010;

Preso atto che il Consiglio delle autonomie locali, nella seduta del 9 febbraio 2010, ha espresso parere favorevole sul regolamento, proponendo alcune modifiche di carattere formale al fine di migliorarne la leggibilità e l'applicazione;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 335 del 25 febbraio 2010 che ha apportato modifiche sul testo regolamentare, alla luce delle osservazioni espresse, e con la quale è stato approvato in via definitiva il



«Regolamento di modifica al regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall'1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'art. 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2009, n. 0149/Pres.»;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall'1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'art. 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2009, n. 0149/Pres.», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento di modifica al Regolamento per la concessione degli assegni una tantum correlati alle nascite e alle adozioni di minori avvenute a partire dall'1° gennaio 2007 di cui al comma 3 dell'articolo 8-bis della legge regionale 7 luglio 2006, n. 11 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità), emanato con decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2009, n. 0149/Pres.

Art. 1.

Modifica all'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 149/2009

1. Dopo la lettera *e*) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2009, n. 0149/Pres., sono inserite le seguenti:

«e-bis) corregionali all'estero e loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione: i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati) che hanno ristabilito la residenza nel territorio regionale;

e-ter) Forze armate e Forze di polizia: il personale in servizio nelle forze di polizia ad ordinamento civile e militare ed il personale delle forze armate, ai sensi della normativa nazionale vigente, ed in particolare Esercito italiano, Marina militare italiana, Aeronautica militare italiana, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Corpo Forestale dello Stato, Polizia Penitenziaria».

Art. 2.

Modifica all'articolo 3 del decreto del Presidente della Regione 149/2009

1. Alla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione 4 giugno 2009, n. 0149/Pres., le parole «il genitore con cui il figlio convive» sono sostituite dalle seguenti «il genitore avente la medesima residenza del figlio».

Art. 3.

Modifica all'articolo 4 del decreto del Presidente della Regione 149/2009

1. Dopo il comma 2 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione 149/2009, è inserito il seguente:

«2-bis. Si prescinde dai requisiti di cui al comma 2 nel caso in cui almeno uno dei genitori compresi nel medesimo nucleo familiare, di cui fa parte il figlio per la cui nascita o adozione si richiede l'assegno, sia un corregionale all'estero o un discendente di corregionali all'estero che abbia ristabilito la residenza in regione ovvero presti servizio presso le Forze armate o le Forze di Polizia».

Art. 4.

Modifica all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 149/2009

1. Al comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 149/2009, le parole «e di figli gemelli» sono soppresse.

2. Dopo il comma 3 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 149/2009, è inserito il seguente:

«3-bis. Nel caso di nascita o adozione di figli gemelli, l'importo base dell'assegno di cui al comma 2 è aumentato, per ogni figlio, di un valore compreso tra un minimo del venti ed un massimo del cento per cento».

3. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 149/2009, le parole «ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti «ai commi 2, 3 e 3-bis».

Art. 5.

Modifica all'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 149/2009

1. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione 149/2009, è sostituito dal seguente:

«3. I Comuni presentano alla struttura regionale competente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modifiche e integrazioni, entro il termine del 30 aprile di ciascun anno, la rendicontazione delle spese sostenute per le nascite o adozioni avvenute nell'anno solare precedente».

Art. 6.

Disposizioni transitorie

1. La Giunta regionale, in considerazione della modalità di determinazione dell'assegno ai sensi del comma 3-bis dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione 149/2009, come inserito dall'art. 3, comma 2, del presente regolamento, può disporre, con propria deliberazione ai sensi del comma 4 dell'art. 6 e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, un'integrazione dell'importo degli assegni, anche già erogati, limitatamente alle nascite ed adozioni di figli gemelli avvenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009.

2. La rendicontazione delle spese che i Comuni devono presentare entro il 30 aprile 2010, ai sensi del comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 149/2009, come sostituito dall'art. 4 del presente regolamento, è da intendersi come riferita alle spese sostenute per le nascite o adozioni avvenute negli anni solari 2007, 2008 e 2009».

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

10R1224



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
5 marzo 2010, n. 047/Pres.

LR 7/2000, art. 65, comma 5. Regolamento recante norme per la pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli Venezia Giulia.

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 11 del 17 marzo 2010)

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 9 novembre 2006, n. 0346/Pres. con il quale è stato approvato, su conforme deliberazione della Giunta regionale 7 novembre 2006, n. 2601, il «Regolamento recante norme per le pubblicazioni nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia»;

Atteso che dal 1° gennaio 2007 il *Bollettino ufficiale* è redatto in forma informatica e sottoscritto digitalmente dal responsabile di redazione nel rispetto delle previsioni di cui al «Codice dell'amministrazione digitale» emanato con decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni, assumendo valore legale parimenti a quello redatto in forma cartacea;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, concernente le «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile», che all'art. 32 dispone che — a far data dal 1° gennaio 2010 — gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati e conseguentemente le pubblicazioni effettuate in forma cartacea perdono il loro effetto di pubblicità legale;

Attesto che l'art. 72, comma 1 della citata legge 18 giugno 2009, n. 69 dispone che «Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione ai principi contenuti nella presente legge nella potestà loro attribuite dallo statuto di autonomia»;

Considerato che con l'art. 14, comma 18 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2010)» si è provveduto all'adeguamento di cui all'art. 72, comma 1, della citata legge 18 giugno 2009, n. 69 provvedendo alla modificazione dell'art. 65, comma 5, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto l'art. 2, comma 5 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, con il quale è stato differito il termine previsto dall'art. 32 della legge n. 69/2009;

Dato atto che, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge n. 69/2009, a decorrere dal 1° gennaio 2010, la divulgazione del *Bollettino ufficiale* avviene unicamente sul proprio sito ufficiale con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti;

Ravvisata la necessità, per quanto sopra rappresentato, di procedere all'aggiornamento della vigente disciplina regolamentare in materia di pubblicazione del *Bollettino ufficiale* della Regione, derivante dall'applicazione delle nuove normative, mediante emanazione di un nuovo Regolamento;

Visto lo Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 305 del 25 febbraio 2010;

Decreta:

1. È abrogato il proprio decreto 9 novembre 2006, n. 0346/Pres.
2. È emanato il «Regolamento recante norme per la pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli-Venezia Giulia», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.
3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.
4. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

Regolamento recante norme per le pubblicazioni nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia

Art. 1.

Natura e finalità del Bollettino ufficiale

1. Il *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli Venezia Giulia (BUR) è lo strumento legale di conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutti gli atti in esso pubblicati, salvo gli effetti ricollegati alle altre forme di conoscenza e pubblicità previste dall'ordinamento vigente.

2. Il BUR, redatto e pubblicato in forma informatica e sottoscritto digitalmente dal Direttore del Servizio Affari della Presidenza e della Giunta quale Responsabile di Redazione nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione digitale) e successive modifiche, ha valore legale ai sensi dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

Art. 2.

Articolazione

1. Il BUR è suddiviso in tre parti pubblicate unitariamente fatta salva, per esigenze organizzative, la possibilità in capo al Responsabile della Redazione del BUR, di seguito denominata Redazione, di stabilire una suddivisione diversa.

2. Le singole parti recano i seguenti titoli:

- a) parte prima: leggi, regolamenti e atti della Regione;
- b) parte seconda: leggi, regolamenti, atti dello Stato e di organismi sopranazionali;
- c) parte terza: gare, avvisi e concorsi.

Art. 3.

Periodicità della pubblicazione

1. La pubblicazione avviene di norma con cadenza settimanale, ogni mercoledì. Nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo.

2. In presenza di provvedimenti di particolare rilevanza, in caso di urgenza ovvero di necessità, vengono pubblicati supplementi.

3. I supplementi recano un numero progressivo, la data di pubblicazione e il riferimento al BUR della settimana.

Art. 4.

Contenuti della parte prima

1. Nella parte prima vengono pubblicati:

- a) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;



- b) le leggi e i regolamenti regionali;
- c) i decreti del Presidente della Regione;
- d) i decreti degli Assessori regionali;
- e) i decreti dei Direttori centrali e dei dirigenti regionali, o loro delegati;
- f) le deliberazioni della Giunta regionale;
- g) gli avvisi e le comunicazioni ufficiali delle Direzioni centrali;
- h) le circolari esplicative di leggi o atti amministrativi regionali contenenti indirizzi riguardanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie di soggetti;
- i) le richieste di *referendum* regionali e la proclamazione dei relativi risultati.

2. Gli atti sono pubblicati sulla base di espressa previsione legislativa o regolamentare o, in casi particolari, quando sussista una esigenza di pubblica conoscenza dell'atto. La pubblicazione in tali casi è motivatamente disposta negli atti stessi.

3. La pubblicazione degli atti di cui al comma 1 è effettuata nel testo integrale o per estratto, in conformità a quanto previsto o richiesto.

Art. 5.

Contenuti della parte seconda

1. Nella parte seconda sono pubblicati:

- a) gli atti normativi e amministrativi dello Stato e altri atti, avvisi, comunicati, circolari, sempre promananti dalle Amministrazioni centrali dello Stato, che presentino rilevante interesse regionale;
- b) le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale, i ricorsi aventi ad oggetto leggi statali o leggi della Regione e quelli relativi ai conflitti di attribuzioni coinvolgenti la Regione, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevino questioni di legittimità di leggi della Regione;
- c) gli atti di organi sopranazionali su richiesta della Direzione centrale competente.

2. La pubblicazione degli atti di cui al comma 1 è disposta dalla Redazione, in forma integrale o per estratto o nella forma del comunicato.

Art. 6.

Contenuti della parte terza

1. Nella parte terza vengono pubblicati atti, su istanza di soggetti pubblici o privati, la cui pubblicazione è prevista per legge, regolamento o atto amministrativo, quali:

- a) bandi di gara e aste pubbliche;
 - b) avvisi o comunicati concernenti:
 - 1) statuti di enti locali;
 - 2) tariffe per erogazione di servizi;
 - 3) accordi di programma;
 - 4) atti amministrativi già di competenza degli organi statali, la cui pubblicazione nel BUR sostituisce a tutti gli effetti quella prevista nel foglio Annunzi legali della Provincia, strumenti urbanistici;
 - c) concorsi, graduatorie, sorteggio di commissioni esaminatrici.
2. La richiesta di pubblicazione degli atti di cui al comma 1 contiene tassativamente l'indicazione della norma o dell'atto amministrativo che la prescrive o la rende necessaria.
3. Ulteriori esigenze di pubblicazione comportano l'applicazione delle tariffe diversificate di cui all'art. 11.

Art. 7.

«errata corrige» ed «avviso di rettifica»

1. Qualora si riscontrino difformità tra testo inviato per la pubblicazione e testo pubblicato, si provvede a immediata «errata corrige», da inserirsi nel primo BUR utile dal momento dell'avvenuta conoscenza dell'errore. In tal caso nulla è dovuto da parte del richiedente.

2. Si provvede altresì ad appositi «avvisi di rettifica» nelle ipotesi di riscontrate o segnalate difformità tra testo originale e testo trasmesso per la pubblicazione. L'avviso di rettifica deve essere richiesto dal soggetto che ha disposto la pubblicazione dell'atto errato, tramite nota scritta indirizzata alla Redazione. In tal caso, la spesa è a carico del richiedente.

3. La correzione è disposta mediante un comunicato che indica la parte errata del testo pubblicato e il testo corretto, disponendo, se necessario, la ripubblicazione dell'intero atto.

Art. 8.

Modalità di pubblicazione

1. Le richieste di pubblicazione devono essere indirizzate al Segretariato generale - Servizio affari della Presidenza e della Giunta - Redazione del *Bollettino ufficiale*.

2. Gli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione in forma informatica. La richiesta di pubblicazione va inoltrata attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione (www.regione.fvg.it).

3. L'inoltro dell'atto via mail (ufficio.bur@regione.fvg.it) o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione.

4. Gli avvisi e i comunicati da inserire sono predisposti dai richiedenti nella forma più concisa possibile.

5. L'atto, compreso l'oggetto, il sunto o l'estratto sono redatti a cura del soggetto che ne richiede la pubblicazione.

6. In fase di trasmissione del testo è richiesta l'evidenza dell'avvenuto pagamento, quando dovuto.

7. Gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, sono trasmessi anche nella forma cartacea conforme a detta disciplina.

Art. 9.

Termini di pubblicazione

1. Gli atti destinati alla pubblicazione che sono acquisiti dalla Redazione entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati entro il secondo mercoledì successivo.

2. Le richieste per le quali sono previsti da norme di legge o regolamentari specifici termini di pubblicazione, devono indicare espressamente i predetti termini e pervenire alla Redazione in tempo utile per la loro pubblicazione, tenuto conto di quanto disposto nel comma 1.

3. Per pubblicazioni particolari o voluminose i tempi di pubblicazione sono concordati tra la Redazione ed il soggetto che ne fa richiesta.

4. È facoltà della Redazione restituire la richiesta di pubblicazione con motivata comunicazione al richiedente in caso di mancato rispetto delle modalità di trasmissione.

5. In caso di mancato rispetto delle indicazioni di cui all'art. 8 e ai commi 1, 2 e 3, la pubblicazione può essere differita.

6. L'evidenza dell'avvenuta pubblicazione avviene secondo le seguenti modalità:

a) per le richieste pervenute per via telematica, attraverso il portale, lo stato della richiesta è desumibile dal portale stesso;

b) per le richieste pervenute via mail o in forma cartacea, ad avvenuta pubblicazione copia della pagina contenente l'inserzione di cui alla parte terza è trasmessa a cura della Redazione al soggetto richiedente.



Art. 10.

Costi di pubblicazione

1. Per le pubblicazioni effettuate in parte terza su richiesta di soggetti diversi dall'Amministrazione regionale, il relativo costo è a carico dei soggetti richiedenti, determinato tenuto conto dell'obbligatorietà o meno della pubblicazione e delle modalità di trasmissione.

2. Il pagamento dell'inserzione deve essere effettuato in via anticipata con le modalità in essere presso l'Amministrazione regionale secondo le vigenti tariffe specificate sul sito web della Regione e attestato con l'indicazione degli estremi del medesimo nella richiesta di pubblicazione. Qualora l'attestazione di avvenuto pagamento manchi, non si effettua la pubblicazione. In tale caso la Redazione avvisa entro ventiquattro ore l'interessato, invitandolo ad integrare la richiesta di pubblicazione. La relativa ricevuta è inoltrata, preferibilmente a mezzo fax, alla Direzione centrale patrimonio e servizi generali, Servizio provveditorato e servizi generali, al quale compete la gestione amministrativo-contabile e provvede all'emissione di debita fattura.

Art. 11.

Determinazione dei prezzi

1. La Giunta regionale determina le tariffe delle inserzioni nonché il prezzo di fascicoli e CD contenenti raccolte del BUR che eventualmente dovessero essere richiesti. I prezzi sono soggetti a revisione, con le stesse forme, quando se ne ravvisi la necessità.

Art. 12.

Diffusione

1. Il BUR è diffuso in forma elettronica integrale, sottoscritta con firma digitale a valore legale dal Responsabile della Redazione, con libero accesso sul sito web della Regione.

2. Copia informatica priva della firma elettronica e quindi del valore legale è disponibile per una più facile ed immediata consultazione sul sito web della Regione.

3. L'edizione cartacea o su CD del BUR potrà essere richiesta al Servizio provveditorato e servizi generali della Direzione centrale patrimonio e servizi generali secondo modalità definite ed approvate con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 11.

4. La libera consultazione del BUR da parte dei cittadini è possibile presso gli Uffici relazione con il pubblico della Regione.

Art. 13.

Abrogazione

1. È abrogato il decreto del Presidente della Giunta regionale 9 novembre 2006, n. 346 (Regolamento recante norme per le pubblicazioni nel *Bollettino ufficiale* della Regione Friuli Venezia Giulia. Approvazione).

Art. 14.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno seguente alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

10R1225

REGIONE TOSCANA

LEGGE STATUTARIA 8 gennaio 2010, n. 1.

Modifiche agli articoli 6 e 35 dello Statuto della Regione Toscana

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 2 del 12 gennaio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

Visto l'art. 123 della Costituzione;

Visto l'art. 79 dello Statuto della Regione Toscana;

Considerato:

Che il Consiglio regionale con l'approvazione dell'ordine del giorno del 27 giugno 2007, si è impegnato a prevedere una significativa riduzione del numero dei consiglieri regionali, nonché a procedere ad un conseguente e proporzionale adeguamento del numero degli assessori e ad un'eventuale rivisitazione del loro status;

Che il Consiglio regionale con deliberazione 18 dicembre 2007, n. 131, ha istituito una Commissione speciale per l'attuazione dell'ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007, attribuendole, fra gli altri, il compito di predisporre gli atti necessari all'attuazione dei punti 1 e 2 dell'ordine del giorno consiliare del 27 giugno 2007 ed eventuali atti correlati e/o conseguenti;

Che la suddetta Commissione, a chiusura dei lavori, ha sottoposto alla valutazione dell'aula consiliare una relazione dalla quale emergeva come fossero emerse significative convergenze sull'ipotesi di una riduzione complessiva dei consiglieri compresa fra le dieci e le quindici unità;

Che nella prosecuzione della discussione che in questi mesi ha visto impegnate le forze politiche presenti in Consiglio regionale è emersa un'ulteriore convergenza circa l'individuazione di un tetto massimo al numero di assessori nominabili nel numero di dieci;

Che ai sensi della legge 2 luglio 2004, n. 165 di attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, l'eventuale disciplina dell'incompatibilità fra assessore regionale e consigliere regionale è demandata alla legge;

Si approva la seguente legge

Art. 1.

Modifiche all'art. 6 dello Statuto

1. Il comma 2 dell'art. 6 dello Statuto è sostituito dal seguente:

«2. Il Consiglio regionale è composto da cinquantatré consiglieri, fatti salvi gli effetti dell'applicazione della legge elettorale.».

Art. 2.

Modifiche all'art. 35 dello Statuto

1. Al comma 1 dell'art. 35 dello Statuto, il periodo: «non inferiore a otto e non superiore a quattordici» è sostituito dal seguente: «non superiore a dieci».

2. Il comma 3 dell'art. 35 dello Statuto è abrogato.



Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge statutaria entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione della sua promulgazione.

2. La presente legge statutaria è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge statutaria della Regione Toscana.

Firenze, 8 gennaio 2010

MARTINI

La presente legge statutaria, approvata dal Consiglio Regionale, ai sensi dell'art. 123, secondo comma della Costituzione, con prima deliberazione in data 30 luglio 2009 e con seconda deliberazione in data 1° ottobre 2009, è promulgata ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62, in assenza di ricorso governativo e di richieste di *referendum* nei termini di cui all'avviso pubblicato in data 6 ottobre 2009.

(Omissis).

10R1326

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 4.

Modifiche alla legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale). Reclutamento di personale dirigenziale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 7 del 12 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettera a), dello Statuto.

Considerato quanto segue:

1. La legge ha come obiettivo una razionalizzazione delle procedure per il reclutamento del personale dirigenziale e delle procedure di mobilità obbligatorie prima dell'indizione di concorsi pubblici;

2. La legge specifica a tal fine che l'amministrazione regionale, nella valutazione dei titoli nei concorsi per l'accesso alla qualifica dirigenziale, deve prendere in considerazione l'esperienza maturata a seguito del servizio espletato a tempo indeterminato o come dirigente a tempo determinato presso la stessa amministrazione o presso altre pubbliche amministrazioni; si specifica altresì che è confermata la percentuale massima di incarichi dirigenziali attribuibili presso l'amministrazione regionale di Giunta regionale e di Consiglio regionale già prevista dalla normativa regionale;

3. Attraverso modifiche al Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale si definisce in legge, in applicazione dei principi di cui al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni), la procedura da attivare necessariamente da parte della Regione e degli enti dipendenti prima di bandire procedure

concorsuali, al fine di consentire la mobilità di dipendenti della pubblica amministrazione in possesso dei medesimi requisiti professionali richiesti per i posti vacanti;

4. La portata applicativa della disposizione di cui al punto 3, viene rinviata al 1° gennaio 2011 al fine di consentire all'amministrazione regionale l'adeguamento delle procedure nei termini previsti dalla legge;

Si approva la presente legge

Art. 1.

Reclutamento di personale dirigenziale

1. Ferme restando le percentuali di cui rispettivamente all'art. 13, comma 1, della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale) e all'art. 22-bis, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 2008, n. 4 (Autonomia dell'Assemblea legislativa regionale), qualora per il reclutamento di personale dirigenziale l'amministrazione regionale bandisca concorsi per titoli ed esami, tra i titoli viene valutato anche il servizio a tempo indeterminato o in qualità di dirigente con contratto a tempo determinato prestato presso la stessa amministrazione regionale o presso altre pubbliche amministrazioni.

Art. 2.

Modifiche all'art. 24 della legge regionale n. 1/2009

1. Dopo il comma 8 dell'art. 24 della legge regionale n. 1/2009 è aggiunto il seguente:

«8-bis. A far data dal 1° gennaio 2011, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, l'amministrazione deve attivare le procedure di mobilità di cui all'art. 27, commi 2 e 3.»

Art. 3.

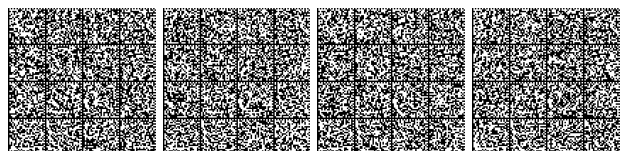
Modifiche all'art. 27 della legge regionale n. 1/2009

1. Dopo il comma 1 dell'art. 27 della legge regionale n. 1/2009 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 18 e 29, l'amministrazione può coprire posti vacanti in organico per ciascun profilo mediante cessione del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica e profilo in servizio presso altre amministrazioni che facciano domanda di trasferimento.

1-ter. Ai fini di cui al comma 1, entro il primo trimestre di ogni anno, l'amministrazione pubblica sul sito istituzionale l'elenco dei posti vacanti e disponibili da ricoprire, con l'indicazione di eventuali requisiti specifici richiesti e, per i posti non dirigenziali, dei relativi profili professionali. Entro i trenta giorni successivi i dipendenti di altre amministrazioni appartenenti alla stessa qualifica e profilo possono presentare la domanda di trasferimento corredata da un curriculum che evidenzi l'esperienza lavorativa svolta nella qualifica e nel profilo da ricoprire.

1-quater. La verifica della professionalità posseduta in relazione ai posti da ricoprire ed ai profili professionali interessati è effettuata da apposita commissione della quale fa parte il dirigente alla cui struttura il dipendente deve essere assegnato. La verifica è effettuata in base ai contenuti del curriculum ed al possesso degli eventuali requisiti specifici richiesti e, per i dipendenti riconosciuti in possesso delle caratteristiche necessarie, tramite colloquio.



1-*quinquies*. Il trasferimento di dipendenti da altre amministrazioni è comunque subordinato all'assenza di dipendenti da inquadrare ai sensi dell'art. 24, comma 8, e al consenso da parte dell'amministrazione di appartenenza dei dipendenti. L'amministrazione effettua la procedura di cui al comma 1-*ter* contestualmente alle verifiche di cui all'art. 24, comma 8.».

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 febbraio 2010

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio Regionale nella seduta del 27 gennaio 2010.

(*Omissis*).

10R1329

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 2010, n. 5.

Norme per il reclutamento abitativo dei sottotetti.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Toscana* n. 7 del 12 febbraio 2010)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia edilizia);

Visto l'art. 7 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio);

Considerato che:

1. Le politiche regionali di governo del territorio perseguono l'obiettivo del risparmio di nuovo suolo per rispondere alla domanda di sviluppo urbanistico e di residenza in particolare;

2. Il quadro normativo vigente valorizza in Toscana il rapporto di cooperazione fra i vari livelli istituzionali competenti nelle materie di governo del territorio e pianificazione urbanistica, al fine di massimizzare il perseguimento del duplice obiettivo di uno sviluppo del territorio e delle funzioni da esso ospitate e di una sua tutela all'insegna del principio della sostenibilità;

3. Da anni si è andata a produrre una varietà di norme in altre regioni indirizzate a disciplinare il recupero a fini abitativi dei sottotetti, intendendo con tale termine lo spazio soprastante l'ultimo piano di edificio e sottostante a copertura;

4. Ferma restando la disciplina in essere per le iniziative che prevedano tale recupero con sopraelevazione del piano di copertura, è opportuno definire una disciplina anche per consentire, alle medesime condizioni, il recupero abitativo dei sottotetti senza ricorrere alle sopraelevazioni, garantendo comunque il rispetto dei requisiti igienico-sanitari fissati dalla vigente normativa nazionale in termini prestazionali ove ciò non sia possibile in termini meramente dimensionali;

5. La disciplina proposta non opera in deroga alla pianificazione urbanistica, ma in stretta sintonia con essa, nel rispetto anche della giurisprudenza vigente, facendo salve pertanto le prerogative degli enti locali assunte sulla base del vigente assetto normativo e costituendo un'opportunità di consentirne esplicitamente l'applicazione nonché

di sottrarre parti del territorio per esigenze di tutela architettonica e territoriale;

6. La riconduzione dell'attività di recupero abitativo dei sottotetti nella fattispecie della ristrutturazione con l'utilizzo della dichiarazione di inizio attività è conforme alle disposizioni di cui al testo unico delle leggi in materia di edilizia;

Si approva la presente legge

Art. 1.

Oggetto, finalità e definizioni

1. La Regione Toscana con la presente legge promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti, in conformità al principio della sostenibilità delle attività edilizie, della valorizzazione delle attività di recupero del patrimonio edilizio esistente, al fine di favorire la messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi energetici negli edifici.

2. Ai fini della presente legge si definiscono sottotetti i volumi soprastanti l'ultimo piano degli edifici aventi destinazione residenziale, compresi nelle sagome di copertura, dove queste ultime risultano prevalentemente inclinate.

Art. 2.

Disciplina degli interventi di recupero

1. Negli edifici aventi destinazione residenziale sono consentiti gli interventi di recupero dei sottotetti a fini abitativi nel rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge, quando espressamente previsti dagli strumenti urbanistici comunali.

2. Gli interventi diretti al recupero dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 79, comma 2, lettera d), della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e sono sottoposti pertanto a denuncia di inizio dell'attività.

3. Gli interventi di recupero dei sottotetti di cui alla presente legge, sono assoggettati all'obbligo della corresponsione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo di cui all'art. 119 della legge regionale n. 1/2005, calcolati come per le nuove costruzioni.

4. Agli interventi di recupero dei sottotetti di cui alla presente legge, si applicano le disposizioni di cui al titolo VIII della legge regionale n. 1/2005.

Art. 3.

Caratteristiche tecniche dei sottotetti recuperabili ai fini abitativi ed ulteriori disposizioni a carattere tecnico

1. Il recupero dei sottotetti è consentito per i volumi legittimamente esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge o in via di realizzazione, aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

a) l'altezza media interna netta, intesa come la distanza tra il solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale mediano tra il punto più alto e quello più basso dell'intradosso sovrastante il solaio ed il solaio stesso, non sia inferiore a 2,30 metri per gli spazi ad uso abitazione. Per gli spazi accessori o di servizio, l'altezza è riducibile a 2,10 metri. Per gli edifici siti nei territori montani, i limiti di cui sopra sono abbassati rispettivamente a 2,10 metri per gli spazi ad uso abitazione e a 2,00 metri per gli spazi accessori e di servizio. In caso di soffitto non orizzontale, ferme restando le predette altezze medie, l'altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi accessori e di servizio, riducibili rispettivamente a 1,30 metri e ad 1,10 metri per gli edifici siti nei territori montani. Gli eventuali spazi di altezza inferiore alle predette misure devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne è consentito l'uso come spazio di servizio destinato a guardaroba e ripostiglio. L'obbligo di chiusura non interviene quando gli



spazi risultino essere in corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non è prescrittiva;

b) il rapporto aeroilluminante sia pari o superiore a un sedicesimo.

2. Sono consentite all'interno della superficie di copertura e comunque entro l'ingombro dell'edificio, anche al fine di reperire la superficie minima di aeroilluminazione, le aperture di finestre, la realizzazione di abbaini e l'installazione di lucernari.

3. Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti devono avvenire senza alcuna modificazione delle altezze di colmo e di gronda delle superfici interessate dall'intervento, nonché delle linee di pendenza delle falde.

4. Gli interventi di recupero dei sottotetti di cui alla presente legge, sono consentiti esclusivamente in ampliamento delle unità abitative esistenti e non possono determinare un aumento del numero di esse.

5. I progetti di recupero ai fini abitativi devono prevedere idonee opere di isolamento termico, anche ai fini del contenimento di consumi energetici che devono essere conformi alle prescrizioni tecniche in materia contenute nei regolamenti vigenti, nonché alle norme nazionali e regionali in materia di impianti tecnologici e di contenimento dei consumi energetici, ad esclusione degli interventi di recupero relativi ai sottotetti già conformi alla legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).

6. I progetti di recupero ai fini abitativi devono assicurare prestazioni analoghe a quelle derivanti dall'applicazione delle norme igie-

nico-sanitarie statali. Gli strumenti urbanistici del comune contengono le prescrizioni obbligatorie definite per garantire tali livelli prestazionali, sentite le aziende unità sanitarie locali competenti per territorio.

Art. 4.

Divieto di frazionamento

1. I volumi e le superfici recuperati a fini abitativi per effetto della presente legge non potranno essere oggetto di successivi frazionamenti.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 8 febbraio 2010

MARTINI

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 27 gennaio 2010.

(*Omissis*).

10R1330

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUG-049) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;**
- **presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sul sito www.ipzs.it, al collegamento rete di vendita (situato sul lato destro della pagina).**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE
Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici
Piazza Verdi 10, 00198 Roma
fax: 06-8508-4117
e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.



GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)*

(di cui spese di spedizione € 73,20)*

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)*

(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

€ **190,00**

Volume separato (oltre le spese di spedizione)

€ **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

€ 18,00

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 3,00



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 1 2 1 1 *

